



Catanzaro, 06 SET, 2018

CITTA DI CATANZARO

SETTORE PIANIFICAZIONE

Prot. N° 83334

Al Sig. Presidente INARSIND
attina.domenico@ingpec.eu

Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC)
protocollo@pec.anticorruzione.it

Presidente Ordine Ingegneri Catanzaro
Ordine.catanzaro@ingpec.eu

Presidente Ordine Architetti Catanzaro
oappc.catanzaro@archiworldpec.it

Dirigente Generale Programmazione
Regione Calabria
dipartimento.programmazione@pec.regione.calabria.it

Dirigente Generale Lavori Pubblici
Regione Calabria
dipartimento.lavoripubblici@pec.regione.calabria.it
l.zinno@regione.calabria.it

Oggetto: Bando di gara per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria concernenti la progettazione definitiva compresa valutazione di impatto ambientale, progettazione esecutiva, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione dell'intervento denominato : lavori di completamento delle opere interne del porto di Catanzaro Marina . Richiesta datata 16 agosto 2018.

In riscontro alla Vs. nota datata 16 agosto 2018, preliminarmente si vuole esplicitare l'iter seguito dall'Ufficio finalizzato, nel rispetto dei basilari principi di trasparenza e buon andamento dell'Amministrazione, alla predisposizione del Capitolato prestazionale allegato al bando di gara, e più specificatamente alla elaborazione dell'apposito capitolo relativo alla determinazione del corrispettivo da porre a base di gara, effettuato in ottemperanza sia ai disposti del D.M. 17 giugno 2016 che alle linee guida ANAC.

Per definizione normativa (art. 1 D.M. 17/06/2016) i corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni e delle attività di cui all'art. 31, comma 8, del D.L.vo n. 50/2016, ***“possono essere utilizzati dalle stazioni appaltanti, ove motivatamente ritenuti adeguati, quale criterio o base di riferimento ai fini dell'individuazione dell'importo dell'affidamento”***. Tale norma è stata successivamente modificata rendendo obbligatorio il riferimento al Decreto Parametri ai fini di stabilire l'importo da porre a base di riferimento per la determinazione dell'importo da porre in gara.

Al fine di pervenire, in termini di assoluta trasparenza e legittimità, ad una corretta quantificazione della parcella secondo i criteri del richiamato D.M., con nota protocollo n. 260 del 19.06.2018, è stata richiesta, se pur normativamente non obbligatorio, la congruità della parcella per la specifica determinazione tecnica in relazione alla qualità dei lavori all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Catanzaro che possiede competenza specifica. Lo stesso Ordine, con nota protocollo n. 267 del 25 giugno 2018, nel trasmettere parcella professionale redatta conformemente al D.M. 17 giugno 2016 sulla base degli importi delle opere delle singole categorie di lavoro da noi trasmessi e relativi all'oggetto, ha attestato che il suo sviluppo è rispondente al predetto Decreto Parametri. Tale importo è stato utilizzato quale base di riferimento ai fini dell'individuazione dell'importo dell'affidamento, ed è stato motivatamente ridotto per come relazionato nello specifico allegato “Schema di calcolo del corrispettivo da porre a base di gara” del Capitolato prestazionale in quanto per come chiaritoci anche dallo stesso Ordine degli Ingegneri la valutazione motivata degli importi come nello specifico caso afferisce esclusivamente alla responsabilità del RUP. La procedura seguita in termini di valutazione della riduzione del compenso professionale, tra l'altro, ha già trovato applicazione presso altre Stazioni Appaltanti Nazionali soprattutto per quanto concerne le opere idrauliche e marittime di cui abbiamo ritenuto di avvalerci soprattutto in termini di parità di trattamento e non discriminazione nella fattispecie incidente sulla spesa pubblica.

La percentuale del 5% attribuita all'importo relativo alle spese ed oneri accessori, rientra tra le percentuali previste dal richiamato Decreto Parametri pur richiedendo comunque motivazione. E' utile specificare come lo sviluppo della parcella effettuato con il “Calcolo on-line compenso professionali Architetti e Ingegneri” determina, per interpolazione, ed in maniera automatica, la percentuale massima ed il relativo importo massimo delle Spese e oneri accessori, ***e non già l'importo da attribuire alle stesse***. Questa Amministrazione, già nella fase di richiesta di verifica di parcella, nel trasmettere la tabella riepilogativa dell'identificazione delle opere e relativi importi, indicava nella specifica Voce “Spese ed oneri”, la percentuale del 5%, ***che non è stata assolutamente messa in discussione dall'Ordine Provinciale degli Ingegneri che, al contrario ha restituito detta tabella, unitamente allo sviluppo della parcella professionale, debitamente vistati***.

L'aver attribuito la percentuale del 5% all'importo relativo alle spese ed oneri accessori, al contrario di quanto invece asserito, discende proprio dalla quantità e qualità dalle indagini e studi già effettuati per conto di questa Amministrazione e messi a disposizione dei concorrenti in aggiunta alla progettazione preliminare ma soprattutto dalla certezza che si tratta di una progettazione di completamento delle opere portuali di cui addirittura una consistente parte è stata già oggetto di progetto esecutivo, successivo appalto e di esecuzione dei lavori di recente collaudati.

Il compenso calcolato non prevede alcun riconoscimento per “l'aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC” ne “per lo studio di inserimento urbanistico”, ***esclusioni peraltro convalidate dalla parcella effettuata dall'Ordine degli Ingegneri di Catanzaro***, anche perché la Tavola “Prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza” è già ***contenuta nel Progetto preliminare posto a base di gara***, e lo studio di inserimento urbanistico è stato già effettuato da questa Amministrazione con la progettazione relativa al Vigente Piano delle Spiagge. In sostanza è da ritenere purtroppo pretestuosa una valutazione di questo tipo giacché non si è ritenuto di valutare che si sta procedendo al completamento parziale di un Porto già esistente e in funzione per cui la valutazione in termini urbanistici discende sicuramente in termini di legittimità da atti pregressi e vigenti in forma prescrittiva

Relativamente alla lamentata circostanza del requisito minimo di addetti non esiste alcuna norma che possa giustificare questa ulteriore pretestuosa contestazione.

Relativamente al punto B, ulteriore e giuridicamente pretestuosa contestazione, si specifica che il punto 2.2.2.3 delle Linee Guida n. 1 dell'ANAC testualmente recita : *“Ai fini della dimostrazione dei requisiti si ritiene che, tra i servizi attinenti all'ingegneria e all'architettura e gli altri servizi tecnici, siano ricompresi anche gli studi di fattibilità effettuati, anche per opere pubbliche da realizzarsi tramite finanza di progetto, e ogni altro servizio propedeutico alla progettazione effettuato nei confronti di committenti pubblici o privati. Una conferma circa l'opportunità di comprendere anche le citate attività, è rinvenibile nella previsione di cui all'art. 46, comma 1, lett. a) del codice, a tenore del quale sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria i prestatori di servizi di ingegneria e architettura “che rendono a committenti pubblici e privati, operando sul mercato, servizi di ingegneria e di architettura, nonché attività tecnico-amministrative e studi di fattibilità economico-finanziaria ad esse connesse”.*

Quanto sopra evidenzia inequivocabilmente come i sottoscritti, in qualità di funzionari pubblici nonché iscritti ai relativi ordini professionali, hanno agito secondo le norme vigenti e nell'interesse primario dell'Amministrazione di appartenenza, attuando un procedimento con la più assoluta trasparenza e concertazione con l'Ordine degli Ingegneri stante la certezza che ci siamo rivolti ad un organo istituzionale che costituisce giuridicamente il ruolo di “ Ente Pubblico non Economico” ovvero deve comunque prioritariamente perseguire con correttezza amministrativa gli interessi pubblici e di conseguenza nel rispetto della legge sulla trasparenza è il caso che pubblici gli atti in questione a dimostrazione di avere concertato col comune di Catanzaro l'importo da porre a base di gara nel rispetto del giusto equilibrio tra la tutela degli interessi dei liberi professionisti ma anche della pubblica amministrazione giacché un forte disagio sull'applicazione corretta del Decreto Parametri può costituire con certezza soprattutto danno erariale poiché incide sulla spesa pubblica.

Si invita l'INARSIND per la straordinaria attenzione dimostrata alla presente procedura, nonché a precedenti procedure effettuate dai Sottoscritti, ad evitare ogni volta di introdurre argomentazioni pretestuose che sistematicamente vengono smentite dall'ANAC stante anche l'anomalia così evidente dovuta alla certezza che il procedimento posto in essere rientra tra i pochi che hanno ritenuto di agire in piena trasparenza e legittimità. Pertanto per coerenza si invita il Sindacato INARSIND, unitamente agli Ordini Professionali, a vigilare, con la stessa costanza e precisione, sulla legittimità delle procedure similari in corso nell'ambito regionale che, ahimè, per come anche evidenziato dalle testate specialistiche nazionali, non contengono l'ormai obbligatorio “Calcolo del corrispettivo da porre a base di gara”

Si comunica all'ANAC che sarà trasmessa una successiva nota con adeguate motivazioni, argomentazioni e documentazione in quanto obbligatorio in termini di rispetto della normativa sulla Trasparenza e la Privacy.

Resp. del Procedimento
arch. Giuseppe Eregola

Dirigente di Settore
arch. Giuseppe Lonetti